

# Prodotti allegato I nei GO

---

**Avvio ricognizione:** I semestre 2023

**Soggetto richiedente:** Provincia Autonoma di Bolzano

**Postazione coordinatrice:** Trentino-Alto Adige

**Tematica:** PEI

**Parola Chiave I livello:** rendicontazione

**Parola Chiave II livello:** de minimis

**Misura / Operazione:** Sottomisura 16.1

**Azione attivata:** Confronto via e-mail con le altre Postazioni Regionali

- **Individuazione del fabbisogno**

In Provincia di Bolzano si sta concretizzando la costituzione di un nuovo Gruppo Operativo del PEI per un'idea progettuale riguardante le leguminose per alimentazione umana, dalla produzione alla trasformazione in azienda stessa.

Per capire se tale progetto possa ricadere in area de minimis, i potenziali partner del GO hanno indicato alla Responsabile della sottomisura 16.1 un elenco di possibili prodotti su cui potrebbe incentrarsi. Molti di questi prodotti non sono facilmente riconducibili a fattispecie presenti nell'Allegato I del TFUE e nella nomenclatura aggiornata. A titolo di esempio, si tratta di: tempeh, tofu, latte di soia o di altri legumi, formaggio di legumi, miso, lecitina o altri isolati proteici, amido di leguminose, chips di leguminose, fiocchi di leguminose, prodotti soffiati, ecc. Tali prodotti non esistevano al tempo della stesura del Trattato e, pur essendo molto diffusi, non trovano ancora chiaramente spazio nei dispositivi normativi europei.

L'AdG reputa il progetto molto interessante, ma se esso dovesse ricadere in regime de minimis, il budget a disposizione risulterebbe molto limitato rispetto a quanto preventivato e necessario al completamento del progetto stesso. Si chiede pertanto, se a livello di Rete, sono disponibili informazioni che aiutino a meglio inquadrare la questione.

- **Azione attivata**

È stato attivato un confronto con le Postazioni regionali della RRN e i colleghi che più si occupano delle materie legate all'attuazione del PEI, da cui è emerso innanzitutto che, in via generale, gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ai quali non si applicano le norme in materia di aiuti di Stato sono i seguenti: tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, gli interventi settoriali per i prodotti finali di cui all'allegato I di cui al titolo III, capo III e **gli interventi di sviluppo rurale a beneficio del settore agricolo di cui al titolo III, capo IV (del Reg. UE 2021/2115)**. Invece, le norme e le procedure in materia di aiuti di Stato devono essere applicate per l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale in attività non agricole, nonché a favore del settore forestale (del Regolamento UE 2021/2115).

Nel caso dei GO, per i progetti che riguardano interventi a favore di settori non agricoli può essere applicato il regolamento di esenzione ABER, il quale prevede misure che agevolano e semplificano la concessione degli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese («PMI») che partecipano a progetti di sviluppo locale di

tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI»).

L'applicazione dei regolamenti di esenzione segue un iter determinato. Si inizia con il valutare il non aiuto, successivamente si valuta l'aiuto di stato compatibile e, quindi, la previsione dei regimi di aiuti di Stato dei regolamenti di esenzione. **L'inserimento di una categoria di aiuti nel regolamento di esenzione non fa diventare aiuto ciò che non lo è (l'analisi sulla presenza di aiuto va effettuata a monte valutando la sussistenza di tutti i requisiti costituenti l'aiuto di Stato).**

Sono applicate una serie di condizioni comuni per l'esenzione:

- trasparenza degli aiuti;
- effetto di incentivazione;
- intensità di aiuto e costi ammissibili;
- regole sul cumulo;
- pubblicazione ed informazione;
- soglie di notifica (per ciascuna categoria di aiuto).

**Il nuovo ABER esclude, per gli aiuti erogati in ambito dei progetti CLLD e dei progetti di cooperazione PEI, l'obbligo del rispetto delle seguenti condizioni: effetto di incentivazione; pubblicazione ed informazione (su sito web regionale o nazionale, in questo caso nel registro nazionale degli aiuti); applicazione della clausola "Deggendorf" e verifica dello stato di difficoltà nei confronti del beneficiario dell'aiuto (Regolamento UE 2022/2472, art. 1, par. 4, lett. A, ii; art. 1, par. 5, lett. G; art. 9, par. 5).**

Considerata la difficoltà di distinguere fra prodotti agricoli e non nel progetto in questione, e tenuto conto del rischio di commettere errori nell'attribuzione di diversi prodotti alle varie categorie dell'Allegato I e della nomenclatura, la Provincia di Bolzano ha deciso di procedere con la richiesta di esenzione per prodotti non agricoli attraverso il regime di esenzione ABER sul PEI, ai sensi degli art. 39 e 40, dunque per massimali di € 500.000.

Parallelamente, si è avviata un'attività di rete per mettere in contatto la potenziale soggetto capofila del GO con una cooperativa attiva in Toscana, la quale opera anche nella trasformazione di legumi e ha promosso diversi progetti (anche in ambito PEI) e potrebbe quindi avere informazioni utili sulla questione, oltre ad essere potenzialmente interessata a collaborazioni per sviluppare idee innovative.